



FIRMATO ACCORDO SU “SOCIAL HOUR”

Verona, 26-1-12

Nella giornata odierna è stato sottoscritto a livello di Gruppo un accordo, innovativo nel nostro settore, che consente alle Parti di soddisfare alcune reciproche esigenze: quella Aziendale di contenimento dei costi, perseguendo in questo modo gli obiettivi previsti nel Piano Industriale 2011/2013-2015 e quella dei lavoratori di soddisfare importanti necessità personali. In tale prospettiva l’Azienda e le OO.SS. hanno condiviso il Progetto denominato “**Social Hour**”.

Le OO.SS., nell’adottare le diverse misure tese ad affrontare le situazioni di emergenza che l’attuale scenario presenta, hanno ribadito la centralità dei livelli occupazionali, da perseguire attraverso qualsiasi strumento previsto dal CCNL e dalle norme in vigore sull’argomento, fra cui quelle messe a disposizione dalla parte ordinaria del fondo di solidarietà (art. 5, comma 1, lett. a, punto 2, del DM n°158/2000), con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo.

L’Accordo prevede la “sospensione” dell’orario di lavoro per un numero massimo di complessivi 1.800 mesi annui, tanto nel 2012 quanto nel 2013. A tale strumento potranno accedere tutti i lavoratori del Gruppo Banco Popolare e le domande dovranno rispettare il principio **esclusivo della VOLONTARIETA’**.

L’individuazione del personale interessato avverrà in base ai seguenti criteri:

- A. motivi familiari, di salute o di assistenza a prossimi congiunti ovvero motivi di studio debitamente comprovati;
- B. completamento del periodo di astensione facoltativa per congedo parentale e necessità di proseguire nell’assistenza della prole;
- C. motivi personali.

Le modalità di presentazione delle domande di sospensione dell’orario di lavoro, prevedono l’utilizzo del modulo debitamente sottoscritto e presentato all’Azienda almeno un mese prima dalla data di inizio del periodo richiesto. Tale periodo potrà avere una durata compresa fra un minimo di 3 ed un massimo di 7 mesi (per mese si considera il mese intero) e dovrà essere effettuato senza soluzione di continuità. In caso di forza maggiore, ovvero di comprovate situazioni di gravità per ragioni personali o di salute, l’Azienda accoglierà le richieste di rientro anticipato e valuterà con attenzione le domande di proroga fino ad un massimo di 12 mesi.

I criteri e i limiti temporali di accoglimento delle domande sono i seguenti:

- a. l’azienda effettuerà una valutazione di congruità rispetto alle esigenze organizzative e produttive delle domande presentate;
- b. le domande e la collocazione temporale richiesta saranno valutate ed approvate tenendo conto del montante massimo di 1.800 mesi complessivi annui;
- c. saranno valutate con criterio di preferenza le domande aventi i seguenti requisiti:
 - i casi di malattia/infortunio prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 52 CCNL (ossia comparto);
 - i casi di assistenza per gravi necessità di coniuge (anche convivente more uxorio), genitori o figli;



- i casi di genitorialità, se riguardano mesi in prosecuzione dell'astensione facoltativa svolta senza soluzione di continuità.

Per i casi di genitorialità, a parità di data, verranno accolte prioritariamente le domande presentate da lavoratrici/lavoratori con il maggior numero di figli e, in secondo luogo, la valutazione terrà conto dell'età complessiva degli stessi.

A parità di condizioni, le domande verranno accolte tenendo anche conto dell'ordine cronologico secondo la data di ricezione da parte delle competenti strutture, mediante inoltrato certificato (fax, mail, ecc, ecc).

Per quanto concerne la remunerazione della lavoratrice/lavoratore che intende usufruire di questo strumento, si farà riferimento alla circolare INPS n°144/2011 dove vengono riportati gli importi degli assegni corrisposti mensilmente dal fondo di solidarietà, in base all'ultimo stipendio percepito. I contributi previdenziali sono versati dal fondo, per tutta la durata del periodo, sulla base dell'ultimo stipendio.

L'assegno di sostegno assume il seguente valore:

Euro 1078 lordi mensili se la retribuzione di partenza è inferiore a Euro 1984

Euro 1242 lordi mensili se la retribuzione è compresa fra Euro 1984 e 3137

Euro 1569 lordi mensili se la retribuzione è superiore a Euro 3137

L'ammontare dell'assegno è inversamente proporzionale all'ultimo stipendio mensile, parte dal 60% per gli stipendi più bassi e decresce proporzionalmente con gli stipendi più alti. La media che ne scaturisce nel nostro settore è circa del 37/40% netto.

Nella speranza di essere riusciti a soddisfare tutti i dubbi che potrebbero derivare da un accordo di questa portata, le OO.SS. esprimono la propria soddisfazione nell'essere riuscite ad offrire uno strumento innovativo, su base **esclusivamente volontaria**, in alternativa alla aspettativa non retribuita. Tale accordo consente agli interessati di astenersi dal lavoro, anche per un periodo più limitato rispetto a quello inizialmente richiesto, qualora sorgessero difficoltà di tipo personale e di vedersi riconoscere per intero la **contribuzione utile ai fini pensionistici**, nonché di percepire un assegno mensile dal fondo di solidarietà.

Nel corso della trattativa l'Azienda ha dichiarato che non verranno comunque ricercate alternative per ridurre le prestazioni lavorative ed economiche.

Nel caso contrario, ovvero se le domande dovessero pervenire in numero superiore alle aspettative, verranno comunque accolte tutte, riducendo i tempi di permanenza nel progetto, al fine di non superare i 1.800 mesi annui stabiliti.

Delegazioni di Gruppo
Fabi Fiba Fisac Sinfub Ugl Uilca